



PROVINCIA DI MANTOVA

Area Lavori Pubblici e Trasporti

Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione Circolazione Stradale

**FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE
STRADALI**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di:

- ton. 472,80 di conglomerato bituminoso a freddo tipo "strutturale" in sacchetti o in secchi da 25Kg/cad. (su bancali di peso massimo di 1,00 –una- ton. cadauno)

da destinare alla chiusura di buche sulla pavimentazione delle strade provinciali.

CODICE CPV: 44113610-4 (Bitume)

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo della fornitura a base d'asta ammonta a **€ 122.928,00 (I.V.A. esclusa)**.

L'importo derivante dal ribasso offerto concorrerà all'acquisto di altro conglomerato bituminoso, della stessa tipologia, fino al raggiungimento dell'importo complessivo suddetto, con gli stessi obblighi, prescrizioni e prezzi senza che l'assuntore della consegna possa vantare diritti e richiedere sovrapprezzi di sorta.

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		FORNITURE				
1	10	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo di tipo strutturato per la ripresa delle buche stradali				
		Il conglomerato bituminoso a freddo da utilizzare per la ripresa delle buche stradali, dovrà essere fornito in sacchi oppure in secchi del peso massimo di kg 25 cadauno.				
		Il conglomerato bituminoso a freddo è del tipo strutturato, reagente a compressione, costituito da inerti di natura basaltica e inerti riciclati (fresato massimo presente 35%), opportunamente dosati fra loro, polimero elastomero SBS con aggiunta di fibre strutturali, senza aggiunta di bitume vergine o di composti organici volatili (C.O.V.).				
		Il materiale, del tipo multistagionale deve essere adatto al riempimento di buche, ormaie e crepe a pelle di coccodrillo presenti sulle pavimentazioni stradali. Dovrà essere posto in opera senza mano d'attacco anche in caso di pioggia.				
		Il prodotto in opera non dovrà presentare rammollimenti a causa dell'esposizione ad alte temperature.				
		Deve essere presente sulla confezione oppure deve essere deducibile dal D. di T. la data di confezionamento, in quanto il prodotto deve avere una garanzia di stoccaggio minima di due anni anche all'aperto.				
		Le confezioni vuote da smaltire non devono costituire un rifiuto speciale.				
		Le caratteristiche chimico-fisiche minime per l'accettazione del prodotto sono riportate nella tabella di cui all'art.3 del presente Capitolato.				
		Il prezzo è da intendersi franco arrivo, con diverse consegne annuali, non necessariamente a cadenza fissa, presso i magazzini situati in diversi siti della Provincia di Mantova.				
		Fornitura annuale	Tn	472,8	260,00 €	122.928,00 €
		TOTALE FORNITURE				122.928,00 €
		IVA 22%				27.044,16 €
		TOTALE				149.972,16 €

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI

Conglomerato bituminoso a freddo tipo "strutturale"

La fornitura riguarda la consegna di conglomerato bituminoso plastico a freddo pronto all'uso di tipo "strutturato", costituito da inerti vergini di natura basaltica di prima categoria e inerti riciclati, opportunamente dosati fra loro, miscelati con leganti bituminosi, riciclati al 100%, altamente modificati solo con polimero elastomero SBS con aggiunta di fibre strutturali, senza aggiunta di bitume vergine o di composti organici volatili (C.O.V.), secondo la seguente scheda:

DATI TECNICI	RIFERIMENTO NORMATIVO	U.M.	VALORI
Stabilità Marshall a 25°C a 1 gg	UNI EN 12697 - 34	kN	≥4
Rigidità Marshall a 25°C a 1 gg	UNI EN 12697 - 34	kN/mm	≥2
Vuoti Marshall residui	UNI EN 12697 - 8	%	<10
Vuoti con pressa giratoria	UNI EN 12697 - 31	%	≤6
Resistenza a trazione indiretta a 25°C a 1 gg	UNI EN 12697 - 23	kPa	>55
Costipamento provino Marshall	UNI EN 12697 - 34		75 colpi per faccia
Spogliamento bitume	CNR BU 138/92	%	≤5
Contenuto di legante sull'inerte	UNI EN 12697 - 1	%	>6
Legante modificato con		%	Solo SBS≥10

elastopolimero			
Legante vergine (Bitume)			Nessuna aggiunta
Fresato/filler		%	≤35
Inerte di natura basaltica di 1^ categoria		%	≥65
Granulometria	UNI EN 12697 - 2		0 – 8 mm
Peso specifico			1,4 – 1,7 ton/mc

Il materiale dovrà aderire perfettamente a qualsiasi ammaloramento del piano stradale, buche, ormaie, ragnatele a pelle di coccodrillo senza la necessità di alcun tipo di mano d'attacco e di utilizzo di mezzi meccanici per la compattazione. Il suo utilizzo dovrà essere possibile anche in presenza di pioggia o manto stradale bagnato. Non dovranno verificarsi rammollimenti del prodotto, dopo il suo utilizzo, causati da alte temperature. Inoltre il prodotto non dovrà presentare fenomeni di irrigidimento nel sacco/secchio con temperature inferiori allo zero (-10° C) mantenendo inalterate le sue caratteristiche tecniche di utilizzo. I sacchi o secchi, una volta svuotati, non dovranno avere un residuo secco superiore al 2% del peso dell'imballo in modo tale da non costituire rifiuto speciale e poter essere smaltiti nella plastica ordinaria. La lavorabilità del prodotto dovrà essere garantita per almeno 24 mesi dalla consegna. Il prodotto dovrà essere conforme ai "Criteri Minimi Ambientali" secondo la norma UNI EN ISO 14021 con la dichiarazione della percentuale minima del 30% di materiale riciclato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto che verrà nominato dalla stazione appaltante con riferimento alla fornitura in oggetto si riserva la facoltà di effettuare campionature di materiale consegnato, che verranno prelevate in contraddittorio e che potranno essere conservate nei locali indicati dal Direttore stesso, previa apposizione di sigilli e firme a cura del Direttore e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la corretta conservazione.

Le diverse prove ed analisi, relative alla verifica delle caratteristiche sopra riportate, sui campioni della fornitura saranno prescritte ad esclusivo giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E SUE RESPONSABILITA'

Oltre agli obblighi stabiliti dal presente Capitolato Prestazionale l'appaltatore sarà obbligato

nell'esecuzione della fornitura ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza della manodopera che dovesse essere impiegata in relazione alla fornitura medesima, secondo quanto prescritto dal Dlgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dichiara che ai sensi della Determinazione n.3/2008 del 05/03/2008 della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'oggetto del presente appalto rientra tra quelli dove è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura che avverrà al limite della zona di lavoro del committente, secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'esecuzione ovvero dal Capo-cantoniere responsabile del magazzino senza interferenza con le attività svolte dai dipendenti provinciali.

Sono inoltre a carico dell'Impresa:

- a) le spese tutte per il trasporto in porto franco e l'assistenza allo scarico di tutti i materiali oggetto della presente fornitura. Si precisa che il materiale dovrà essere consegnato presso i depositi indicati al momento dell'ordine;
- b) l'appaltatore è inoltre responsabile di ogni danno che potesse derivare, per qualsiasi causa, ai materiali, fino alla presa in consegna.

Ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni genere che potranno occorrere al personale impiegato per la fornitura, ai terzi, per fatti imputabili all'Aggiudicatario ed al proprio personale durante l'espletamento della fornitura, sarà imputata all'Aggiudicatario medesimo, restandone completamente sollevata la Provincia nonché il personale della stessa.

È fatto, altresì, obbligo all'aggiudicatario:

1. applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai rispettivi contratti di lavoro vigenti durante tutto il periodo di valenza contrattuale;
2. rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti (danni verso terzi, compresi gli utenti e responsabilità civile);
3. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
4. garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
5. assumere a proprio carico la responsabilità della buona esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

ART. 5 - MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'Appaltatore si impegna ad effettuare le forniture in partite frazionate secondo le esigenze della Stazione Appaltante.

Tutto il materiale dovrà essere consegnato nei seguenti punti di stoccaggio all'interno del territorio della Provincia di Mantova:

- Mantova: magazzino di Via Luca Fancelli, 11;
- Mariana Mantovana: magazzino di Via Zona Industriale, 13
- Santa Croce di Sermide: magazzino di Strada della Fossa, 28

Il magazzino in cui dovrà essere effettuata ogni specifica consegna verrà comunicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto al momento dell'ordine.

Tutte le consegne presso i magazzini dovranno avvenire dalle ore 7.00 alle ore 11.00 con trasporto esclusivamente con motrici e carichi di 10 – 12 ton. cadauna in quanto all'interno dei magazzini provinciali non è possibile accedere con automezzi oltre quel carico.

Gli autocarri per la consegna del conglomerato in sacchi e/o secchi dovranno essere muniti di sponda idraulica montacarichi e di transpallet.

Ogni consegna dovrà essere effettuata entro max 7 (*sette*) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, fermo restando che, in casi di estrema urgenza, dovrà avvenire entro il termine di max 3 (*tre*) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine.

La consegna dei materiali dovrà avvenire alla presenza di personale autorizzato dalla Provincia, che apporrà sul documento di trasporto, la data di ricevimento della merce e il timbro recante la dicitura: "*Si riceve con riserva di verifica della corrispondenza tra la merce consegnata e quanto indicato nel D.d.t.*".

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla Provincia, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 6 - PENALI

L'appaltatore, nell'esecuzione della fornitura, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni

stabilite dal presente Capitolato e dal contratto.

Per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza dei termini previsti dal presente Capitolato per l'esatto adempimento della fornitura in oggetto, computati ai sensi dell'Art. 2963 del c.c., verrà applicata una penale di € 100,00 (*cento/00*).

Qualora siano riscontrate **inaccettabili** difformità di dimensioni, qualità o lavorazione dei materiali, la Ditta sarà chiamata ad una immediata sostituzione dei prodotti che non rispondono alle caratteristiche richieste e, qualora sia trascorso il tempo utile per la consegna del materiale relativo all'ordine, verrà applicata una penale di € 100,00 (*cento/00*) al giorno.

Il materiale non conforme alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato non verrà accettato dal Direttore dell'esecuzione né darà luogo a pagamenti; è obbligo dell'appaltatore provvedere, a propria cura e spese, al suo ritiro presso i magazzini ove è stato consegnato.

La stazione appaltante procede all'applicazione delle penalità previste, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità dimensionali o di lavorazione che non portino pregiudizio per l'opera compiuta utilizzando il materiale fornito, verrà applicata una riduzione del prezzo proporzionale alle minori caratteristiche riscontrate sul prodotto finale e comunque non inferiore al 10%. Di tale provvedimento sarà data motivata comunicazione scritta all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata, con indicazione della contestazione e relativa quantificazione della penale, affinché la stessa possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine che verrà stabilito nella comunicazione stessa; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del fornitore, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Committente potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore per le forniture già eseguite o direttamente sulla garanzia definitiva.

Qualora, per proprie esigenze organizzative, l'appaltatore consegnasse una quantità di conglomerato in sacchetti superiore all'importo della presente fornitura, nessun obbligo deriverà in capo all'Amministrazione committente.

La Provincia si riserva la facoltà, salvo quanto precedentemente disposto, di far eseguire d'ufficio nel modo più opportuno, a spese dell'impresa appaltatrice, le forniture per il regolare andamento del contratto ove l'appaltatore stesso, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti. I ripristini non escludono l'applicazione delle relative penali.

ART. 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Ad ogni consegna conforme alle prescrizioni del Capitolato, previo buono d'ordine da parte della Stazione Appaltante, seguirà relativa fattura.

Le fatture dovranno essere elettroniche secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna PA e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (PA). Altre informazioni sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it

Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione secondo le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà prima dell'emissione delle fatture i seguenti dati:

- Determina n. _____ del _____
- Capitolo _____ Impegno _____
- CIG di riferimento _____
- IBAN del Conto Dedicato
- Scadenza del pagamento

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, c.629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Le fatture verranno pagate, previa liquidazione del Direttore dell'esecuzione, entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione.

Con l'emissione e la liquidazione dell'ultima fattura, qualora non fossero presentate dall'Impresa specifiche riserve scritte in merito, saranno ritenute regolarmente contabilizzate e liquidate tutte le quantità relative all'intera fornitura.

Rimane inteso che la Provincia, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di

cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengano pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi unitari, sotto le condizioni del presente Capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono quindi fissi, invariabili ed indipendenti da eventualità anche future.

Il corrispettivo contrattuale, pertanto, si intende fisso ed invariabile per le quantità richieste.

È esclusa la revisione dei prezzi contrattuali, in considerazione della brevità dei termini di adempimento dell'appalto.

Si applica inoltre l'art. 1 comma 13 Decreto Legge 6/7/2012 n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*".

ART. 9 - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, compresa la Legge 13 agosto 2010, n°136 "*Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

Poiché la presente fornitura ha per oggetto il "*confezionamento, fornitura e trasporto di bitume*", la stessa rientra tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i.,

Pertanto sia l'Appaltatore, che gli eventuali sub-appaltatori, per tutta la durata della fornitura, dovranno risultare iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

La perdita dell'iscrizione dell'Appaltatore nella "White list" sarà causa di risoluzione del contratto

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento con possibilità per la stazione

appaltante, di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione della fornitura e risponderà direttamente dei danni causati alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione della fornitura stessa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte della Provincia di Mantova.

L'aggiudicatario, in particolare, a fronte di tutti i possibili eventi dannosi, è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi, determinati da qualsiasi natura, inerenti la propria attività con massimale per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo della fornitura di almeno € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

L'aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza all'atto della stipula del contratto. L'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla predetta polizza in cui si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura oggetto del presente Capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per anno e per sinistro.

Tutte le spese inerenti o conseguenti saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore resterà unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali della polizza assicurativa stipulata.

Il mancato pagamento del premio non costituisce motivo di invalidità della stessa e non può essere opposto nell'ipotesi di richieste di risarcimento danni.

ART. 11 – PERIODO DI GARANZIA

L'Appaltatore deve garantire per iscritto la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo, per un periodo di almeno mesi 6 dalla data di consegna di ogni lotto di materiale.

Tale periodo di garanzia obbligatorio potrà essere oggetto di correzione esclusivamente in aumento.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dell'appalto, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a tutto danno e rischio dell'appaltatore nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della stazione appaltante (2 volte);
- frode nell'esecuzione della fornitura;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
- sospensione della fornitura e mancata ripresa della stessa senza giustificato motivo;
- perdita dell'iscrizione nella "white list" da parte dell'appaltatore;
- perdita da parte del fornitore della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto;
- qualora l'appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nel presente Capitolato Prestazionale;
- subappalto senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta del committente;
- cessione a terzi dell'esecuzione della fornitura;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui l'Ente abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 10 "Cauzione definitiva e garanzie";
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di violazione da parte dell'Impresa aggiudicataria, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionale DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- danni gravi cagionati a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'Impresa aggiudicataria;
- in ogni caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto accerti comportamenti dell'appaltatore tali da comprometterne seriamente la buona riuscita;

- ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento.

Parimenti, ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (*quindici*) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 13 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo della parte di forniture ancora da svolgere.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (*venti*) giorni.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'affidatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.,

dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara CIG _____.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'affidatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La Provincia di Mantova verificherà, inoltre, che negli eventuali controlli sottoscritti dall'affidatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Provincia di Mantova in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nella misura massima prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'esigenza di riservare la quota prevalente della fornitura, oggetto del presente affidamento, in capo all'aggiudicatario, con l'obiettivo di una più efficiente e regolare programmazione ed esecuzione delle consegne.

L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo decreto.

La Provincia non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L'Appaltatore è pertanto obbligato a trasmettere, entro 20 (*venti*) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in deroga a quanto previsto al precedente comma, la Provincia provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Provincia, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento della fornitura, una comunicazione che indichi la parte della fornitura eseguita dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri eventuali subcontraenti gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dal citato art. 105, c.13 del Codice.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore deve praticare per le parti da subappaltare, gli stessi prezzi risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.

ART. 16 - ELENCO PREZZI

La fornitura sarà valutata in base al prezzo unitario sotto riportato sotto deduzione del ribasso d'asta ed evasa per l'intero importo:

- Fornitura franco arrivo di conglomerato bituminoso a freddo di tipo "strutturale" per la ripresa delle buche stradali in sacchetti e/o secchi da 25 kg: **€/ton. 260,00 (Euro duecentosessanta/00 alla tonnellata)**. (Rif. Num. Ord. 1; Art. Elenco 1 Computo Metrico)

ART. 17 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato per una durata massima di anni 1 (*uno*) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o, in caso di consegna della fornitura in pendenza di contratto, a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Pertanto l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità telematica sulla piattaforma MEPA di Consip.

Sono parte integrante del contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale;
- Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova
- Offerta economica presentata in sede di gara:
- Cauzione definitiva;

tali documenti dovranno essere controfirmati dall’aggiudicatario e verranno conservati agli atti dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso, al fine di garantire l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione sulle strade provinciali.

ART.19 – PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “*Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova*” che costituisce formale obbligazione per l’Appaltatore e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrità deve essere sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione e costituisce parte integrante del contratto d’appalto.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l’esclusione dell’appaltatore da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART 20 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO

- È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. D), n. 2, d.lgs. 50/2016.
- È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
- Ai sensi della Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia di Mantova comunicherà al fornitore il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto (ed eventuali suoi delegati).

Il Direttore dell'esecuzione accerterà la conformità della fornitura a quanto previsto nel presente Capitolato, ed assisterà alle relative prove e verifiche di regolarità del materiale consegnato, in contraddittorio con i tecnici del fornitore, di cui si compilerà un apposito verbale sottoscritto dal Referente del fornitore o delegato e dal Direttore dell'esecuzione, nominato dall'Amministrazione. Sarà cura del Direttore dell'esecuzione controllare la regolare esecuzione del contratto.

ART. 22 – REFERENTE DEL FORNITORE

Il fornitore sarà tenuto ad indicare e comunicare alla Provincia di Mantova, prima della stipula del contratto, il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti), della fornitura, incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse alla fornitura e al quale la Provincia potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale.

Il referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono fisso e cellulare e dovrà regolarmente aggiornare il Direttore dell'esecuzione del contratto sullo svolgimento della fornitura.

Nei periodi di assenza, il referente dovrà indicare, in sua temporanea sostituzione, un'altra persona formalmente designata dal fornitore. Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al

referente titolare e s'intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al fornitore stesso.

ART 23 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679".

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

ART 24 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie tra la Provincia di Mantova e l'appaltatore che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è soggetta all'autorità giudiziaria senza alcuna possibilità di deferire la decisione a un collegio arbitrale.

Il foro competente è il Foro di Mantova.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il carico, trasporto e scarico della fornitura.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Gestione e

Manutenzione Strade Provinciali

Istruttore Direttivo Tecnico

Lorenzo Bettoni